



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 357/11/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ I ROMANISTI SOC. COOP.
PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11, COMMI 1 E 2, E 13, COMMA 1,
DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE
2008 RECANTE IL "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA
TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 23 giugno 2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante *"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante *"Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso*

ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante *"Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante *"Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione"*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'atto del direttore del Servizio Ispettivo e Registro n. 4/11/ISP ed il verbale di accertamento n. 4/11/ISP entrambi del 16 marzo 2011, notificati a mezzo posta raccomandata in data 18 marzo 2011, con i quali veniva contestata alla società I ROMANISTI SOC. COOP. – C.F. 08121571007, con sede legale in ROMA (RM), VIA BARBERINI 11, la violazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'articolo 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni per non aver trasmesso nei termini a questa Autorità, nell'anno 2010, la prescritta comunicazione annuale telematica, omissione sanzionabile ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTI gli atti del procedimento;

RILEVATO che la società I ROMANISTI SOC. COOP. non si è avvalsa della facoltà di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, né ha presentato scritti difensivi;

CONSIDERATO che risulta trascorso il prescritto termine di trenta giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione e del verbale di accertamento per la presentazione di scritti difensivi, documenti, nonché motivata richiesta di audizione senza che sia stata presentata alcuna deduzione difensiva né alcuna istanza di audizione;

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO di poter determinare la sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione contestata, nella misura pari al doppio del minimo edittale, vale a dire euro 1.032,00 (milletrentadue/00), in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto che:

- a) con riferimento alla gravità della violazione, il comportamento della società ha obiettivamente aggravato le verifiche condotte dall'Autorità circa l'eventuale esistenza di partecipazioni o rapporti tra la società I ROMANISTI SOC. COOP. e altre imprese tali da configurare situazioni di controllo per gli effetti di cui all'art. 3 comma 11-ter della

legge n. 7 agosto 1990, n. 250, come richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria;

- b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la società inottemperante si è attivata per effettuare la comunicazione annuale, con 26 giorni di ritardo;
- c) con riferimento alla personalità dell'agente, lo stesso non risulta essere stato sanzionato in passato da questa Autorità per la violazione dei medesimi obblighi;
- d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, quest'ultimo risulta aver chiuso l'esercizio 2009 (ultimo bilancio disponibile presso la banca dati del Registro delle imprese) con un fatturato pari ad euro 583.255,00, che non può far ritenere afflittiva la sanzione sopra determinata;

VISTE le risultanze istruttorie;

VISTA la proposta formulata dal Servizio Ispettivo e Registro;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società I ROMANISTI SOC. COOP. – C.F. 08121571007, con sede legale in ROMA (RM), VIA BARBERINI 11, di pagare la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per non aver trasmesso nei termini, nell'anno 2010, a questa Autorità, la prescritta comunicazione annuale telematica in violazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, e dell'articolo 13, comma 1, dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modifiche ed integrazioni, fattispecie sanzionata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

DIFFIDA

la società I ROMANISTI SOC. COOP. a non porre in essere ulteriori comportamenti in violazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 357/11/CONS”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Quietanza di pagamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità entro il termine di giorni dieci dall’avvenuto versamento, indicando come riferimento “DEL. N. 357/11/CONS”.

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. B), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell’articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 23 giugno 2011.

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola